

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. 66.

**Modifiche alle leggi regionali 18 maggio 1979, n. 37
e 18 maggio 1979, n. 38.**

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La ripartizione di contributi per l'anno 1980, previsti dalla legge regionale n. 37 è effettuata dalla Giunta regionale.

L'acquisto delle opere di cui al punto b) dell'art. 1 della legge regionale n. 38 viene effettuato, per l'anno 1980 con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 26 maggio 1980

Tomelleri